

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

## TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Comunicazione di un regio decreto di nomina di commissario regio — Presentazione di un progetto di legge — votazione a scrutinio segreto di due progetti di legge discussi nelle precedenti sedute — Proclamazione del risultato di votazione per la nomina di tre membri della Commissione di finanza — Approvazione di cinque progetti di legge relativi a maggiori spese — Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 e 12 gennaio 1890 in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 20 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza » — Approvazione dei quattro articoli del progetto — Parlano intorno all'art. 2 il regio commissario Fortis ed i senatori Cambray-Digny, Puccioni, relatore, Parenzo, Paternostro, Ferraris, Cavallini, Zini e Vitelleschi — Presentazione di cinque progetti di legge — Proclamazione del risultato di votazione segreta di due progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, COLONNA F. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Comunicazione di un regio decreto di nomina di regio commissario.**

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 19 marzo 1890.

« Mi onoro trasmettere a V. E. l'accluso regio decreto in data 19 corrente, col quale S. E. l'onor. avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è autorizzato a sostenere innanzi al Senato del

Regno, quale commissario regio, la discussione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza;

« Sul personale di pubblica sicurezza.

« Il Ministro  
« CRISPI ».

Si dà lettura del decreto.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*  
Re d'Italia

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno;

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, è autorizzato a sostenere e difendere innanzi al Senato del Regno i disegni di legge sulla conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6591, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno, n. 6144 sulla pubblica sicurezza, e sul personale di pubblica sicurezza.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Presentazione di un progetto di legge.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per autorizzare la spesa di 10,600,000 lire da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra 1890-91.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che, se non sorgono opposizioni, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:**

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea;

Istituzione di scuole superiori di architettura.

Si dovrebbe procedere, occorrendo, anche alla votazione di ballottaggio per la nomina di tre membri della Commissione di finanza, ma non

essendo ancora ultimato lo spoglio delle schede, se questa votazione occorrerà sarà fatta nella seduta di domani.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Risultato di votazione per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre membri per la Commissione permanente di finanza:

Senatori votanti 71.

Il senatore Celesia ottenne voti 59.

Il senatore Messedaglia » 58.

Il senatore Cremona » 57.

Altri voti andarono dispersi.

I signori senatori Celesia, Messedaglia e Cremona, avendo ottenuta la maggioranza assoluta dei votanti, li proclamo eletti a far parte della Commissione permanente di finanza.

**Approvazione di cinque progetti di legge relativi a maggiori spese (numeri 14, 15, 16, 17 e 66).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2507 00 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di provvisione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Prego il signor senatore, segretario, Verga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 2507 00 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di provvisione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1889-90, ad un nuovo capitolo con la denominazione:

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 - Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi domani a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Prego il signor senatore segretario Verga di dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 11,985 61 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ad un nuovo capitolo colla denominazione:

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge intitolato:

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 61,870 96 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889 90 ad un nuovo capitolo colla denominazione:

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 - Stati maggiori e Comitati - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Anche questo disegno di legge componendosi di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Passeremo ora al progetto di legge intitolato:

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 8072 28, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 ad un nuovo capitolo colla denominazione:

« Saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meri-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

dionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge componendosi di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Si passa ora al progetto di legge intitolato:

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 13,656 54 da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1889-90 ad un nuovo capitolo con la denominazione:

« Saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Anche questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza » (N. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889,

n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza ».

Chiedo all'onor. sottosegretario di Stato Fortis se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge quale è proposto dalla Commissione.

FORTIS, commissario regio. Sissignore.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge della Commissione.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del progetto.

(V. stampato N. 10-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede a quella speciale degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Sono convertiti in legge, colle modificazioni di che nei seguenti articoli, i decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535, allegato A, e 12 gennaio 1890, n. 6594, allegato B.

Ora si darà lettura degli allegati.

Il Senatore Segretario, VERGA C. legge:

ALLEGATO A.

R. Decreto 19 novembre 1889, n. 6535

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 della legge 20 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

## Art. 2.

Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno o dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

## Art. 3.

All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi, nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l'ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

## Art. 4.

Dovrà inoltre l'autorità di pubblica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il Codice civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

A tale effetto l'autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone sopra indicate.

## Art. 5.

Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza rilascerà l'ordinanza di che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del

mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L'autorità di pubblica sicurezza dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al sindaco del comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato inviato.

## Art. 6.

All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

## Art. 7.

Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'art. 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

## Art. 8.

Per richiedere ai termini dell'art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'autorità di pubblica sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l'autorità di pubblica sicurezza non accoglie l'istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporre reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non s'ensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10.

Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli ospedali e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamiento.

Art. 11.

I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edificio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12.

Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13.

Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al comune di origine di ogni mendico e all'intendente di finanza della provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14.

Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

a) se il ricovero o istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del comune;

b) se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della provincia.

Art. 15.

Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16.

Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

## Art. 17.

Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall'obbligo di cui all'art. 81 della legge.

## Art. 18.

Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

## Art. 19.

Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denuncia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge de' 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno interamente affette al fine di che nell'art. 81 della legge.

## Art. 20.

Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

- a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizii, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;
- b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;
- c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

## Art. 21.

Quando le confraternite non abbiano fatto la denuncia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

## Art. 22.

Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli articoli 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

## Art. 23.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico de' comuni di origine.

## Art. 24.

I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

## Art. 25.

Alla fine di ogni anno l'intendente di finanza della provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

## Art. 26.

Dalle deliberazioni dell'intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

## Art. 27.

Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando questo sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato comune, dovranno i notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al sindaco del comune medesimo.

## Art. 28.

I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicizia o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari e ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll'ammenda da L. 20 a L. 300.

## Art. 29.

Il presente decreto sarà presentato nella prossima sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza addì 19 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: il guardasigilli  
ZANARDELLI

ALLEGATO BB.

R. Decreto 12 gennaio 1890, n. 6594

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del nostro ministro segretario

di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

In virtù dell'autorità a noi delegata;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

In ogni provincia, a cura dei prefetti e dei sottoprefetti sarà compilato, entro un mese dalla data del presente decreto, un elenco delle confraternite ed altre congeneri istituzioni, sotto qualunque denominazione, le quali possono, secondo l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, essere chiamate a concorrere in proporzione dei loro averi al mantenimento degli individui inabili al lavoro.

## Art. 2.

I rettori, gli amministratori, i patroni, i rappresentanti in genere delle preaccennate istituzioni e i sindaci delle comunità nelle quali hanno sede, sono obbligati, nel termine che sarà loro prefisso, a denunziarne l'esistenza al prefetto o al sottoprefetto, a fornire le notizie e ad esibire gli atti di cui saranno richiesti.

## Art. 3.

Col ministero di un regio commissario, sarà formato entro il termine da fissarsi nel decreto di nomina, per ogni singola confraternita:

a) Un inventario di tutti i beni mobili ed immobili, diritti, crediti, oneri ed obbligazioni corredato delle copie autentiche degli atti e documenti relativi;

b) Uno stato della rendita reale o presunta;

c) Uno stato delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della precitata legge di pubblica sicurezza, fatte le detrazioni di cui è parola nell'art. 20 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

## Art. 4.

I rappresentanti dell'ente potranno domandare la rettificazione delle operazioni del regio commissario alla Giunta provinciale amministrativa, la quale deciderà sui reclami inappellabilmente.

## Art. 5.

Gli atti compilati dal regio commissario saranno depositati presso l'intendenza di finanza

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

della provincia, alla quale dovranno in appresso notificarsi anno per anno entro il giorno 15 dicembre, le variazioni avvenute nell'asse patrimoniale e nelle rendite, affinché possa aversene ragione l'anno susseguente, nella determinazione della quota proporzionale di concorso di cui all'art. 81 della legge succitata.

## Art. 6.

Se i risultati delle operazioni del regio commissario facessero presumere erronea od inesatta la denuncia dei redditi per la tassa di manomorta, della quale deve tenersi conto per determinare l'onere a cui saranno soggette le confraternite a termine dell'art. 19 del regio decreto 19 novembre 1889, potrà procedersi ad una nuova liquidazione della tassa, nei modi prescritti dalla legge 13 settembre 1874, n. 2078, e del relativo regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

## Art. 7.

Tutti gli atti delle confraternite ed altre istituzioni congeneri (non soggette alla legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione dell'opere pie e contemplate dall'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza) che non abbiano data certa anteriore al presente decreto e che importino, sotto qualunque aspetto, diminuzione di patrimonio o di rendita, saranno revocabili, siccome fatti in frode delle ragioni dello Stato e degli altri enti chiamati a concorso dalla legge.

## Art. 8.

Per le convenzioni al presente decreto è applicabile l'art. 28 del precedente decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

## Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 12 gennaio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: il guardasigilli

ZANARDELLI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti passeremo alla votazione dell'art. 1 di questo progetto, col quale furono approvati i due decreti reali di cui fu testè data lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 2.

## Art. 2.

Agli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 26 e 28 del decreto reale 19 novembre 1889, allegato A, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta, sia della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo, sia dei suoi congiunti che non possono somministrarle gli alimenti, cui per legge sarebbero tenuti.

Art. 3. All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione motivata.

Se l'ufficiale sanitario richiede per compiere il suo ufficio, un tempo maggiore, il termine suddetto potrà esser prorogato.

Art. 9. L'azione di ufficio accordata al procuratore del Re dall'art. 83 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, si esercita anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui tenuti agli alimenti, secondo il Codice civile, possano provvedere parzialmente alla spesa di mantenimento.

Nei giudizi avanti le preture l'azione è esercitata in nome del procuratore del Re da persona da lui delegata.

Art. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicizia:

a) Gli ospizi e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) E in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la cura dei malati, ovvero l'educazione, e le cui rendite non siano affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per scopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamiento.

Art. 11. I ricoveri di mendicizia e gli istituti equivalenti stabiliranno ogni anno, con deliberazione che sarà unita al bilancio preventivo, la diaria di mantenimento di ciascun mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinare il costo effettivo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario degli edifizii.

Art. 12. Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento dei mendici, potranno presentare reclamo contro la deliberazione sul costo effettivo di che nel precedente articolo.

Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno della pubblicazione della deliberazione suddetta, proposto alla Giunta provinciale amministrativa, che giudicherà definitivamente.

Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicizia o istituti equivalenti, ove non vengano erogati, in tutto o in parte, e nei modi stabiliti dalla legge, in riparazioni straordinarie, in miglioramenti o accrescimenti dei locali del ricovero o dell'istituto equivalente, saranno

destinati a sgravio del concorso dovuto dagli altri enti tenuti al mantenimento dei mendici.

Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicizia o degli istituti equivalenti e gli avanzi di che nell'art. 14 non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedere alla deficienza gli altri enti indicati nella legge sopra citata in proporzione dei loro averi, secondo gli ordini seguenti.

Art. 17. Al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento, che non possa in tutto o in parte esser sostenuta dal ricovero di mendicizia o istituto equivalente, si provvederà colle rendite degli enti indicati dalla legge che siano genericamente destinate a sussidi in danaro vitto o alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico.

Art. 18. Se nessuno di tali enti abbia rendite genericamente destinate al mantenimento dei poveri, o queste sieno insufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale di che all'art. 16, dovranno erogarsi a tal fine proporzionalmente tutte le rendite degli enti stessi non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre rendite che potranno essere invertite secondo la legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 26. Gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito avranno diritto di reclamare dalla deliberazione dell'intendente, entro venti giorni dalla comunicazione che loro ne sarà stata fatta, alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria ai termini di legge.

Art. 28. I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicizia o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari, i ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto saranno in proprio soggetti all'ammenda da L. 20. a L. 300.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Ho già dichiarato

a nome del Governo di accettare la nuova compilazione dell'Ufficio centrale del Senato.

Vorrei però pregare l'onor. relatore a considerare se non convenga all'art. 11 mantenere quel capoverso segnato c, che dice: « c) Delle spese di riparazione straordinarie, quando ne sorga la necessità ».

Io non insisto in modo assoluto se l'Ufficio centrale tiene a questa modificazione: per altro mi sembra strano che le spese di straordinaria manutenzione, le quali sono pure una necessità, ed anche le spese di ampliamento che servissero a ricoverare un maggior numero di mendichi, o le spese di miglioramento igienico, debbano essere sottratte dal computo che si fa per determinare il costo del mantenimento dei singoli ricoverati.

Perchè togliere agli istituti la possibilità di ottenere, mediante un tollerabile aumento della retta, il rimborso graduale di quelle spese straordinarie che sostengono per necessità assoluta o per assoluta convenienza? D'onde trarranno i mezzi per far fronte alle medesime?

È ben vero che l'Ufficio centrale del Senato ha creduto di provvedere colla disposizione dell'art. 14, secondo la quale gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, ove non vengano erogati, in tutto o in parte, e nei modi stabiliti dalla legge, in riparazioni straordinarie, in miglioramenti o accrescimenti dei locali del ricovero o dell'istituto equivalente, saranno destinati a sgravio del concorso dovuto dagli altri enti tenuti al mantenimento dei mendichi.

Si vorrebbe in sostanza che ogni spesa straordinaria fosse sostenuta con gli avanzi annuali.

Ma se le condizioni degli istituti non consentissero avanzi, come si provvederà?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. E di vero molti istituti arrivano a stento annualmente a sopperire a tutti i loro impegni e provveggono insufficientemente al loro fine benefico e sono obbligati spesso a ricorrere alla inesauribile carità dei cittadini.

Ora io domando: quando la condizione degli istituti non permetta che si verifichi nel conto annuale la più piccola economia, perchè non

dovrà essere consentito un qualche aumento nella diaria dei ricoverati che sta a carico di altri istituti di beneficenza o delle comunità, per sostenere quelle spese di riparazioni straordinarie o di miglioramenti che si riconoscessero necessarie o almeno di una grandissima utilità?

Nel presentare queste mie osservazioni all'Ufficio centrale, io mi rimetto alle sue sagge risoluzioni, nella fiducia che si troverà un utile temperamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei qualche schiarimento su questo argomento che è importante.

È vero quel che dice l'onorevole sottosegretario di Stato, che gli istituti non avranno dovute voltarsi per fare quelle spese straordinarie le quali possono essere necessarie; ma è altresì vero che è impossibile portarle a carico di quegli stabilimenti o di quei comuni che hanno l'obbligo della retta dei reclusi.

La questione è piuttosto ardua.

Ecco, io sono in grado di citare un esempio pratico che la schiarirà.

L'ospedale di S. Maria Nuova di Firenze fa pagare ai comuni la retta dei malati che vengono dalle diverse parti della provincia. Poi ne rimborsa una quota corrispondente alle sue entrate.

L'ospedale di S. Maria Nuova ha avuto in questi anni necessità di allargare le sue infermerie, di migliorarle, di fare una spesa colossale.

Questa spesa non ha alterato la giornata di spedalità, nè le rette che dovevano pagare i comuni, nè il rimborso fatto colle rendite dell'ospedale; e questo si è potuto fare, in grazia di una cospicua eredità.

Ma io mi domando: Se questa eredità non ci fosse stata; se si fosse dovuto mettere a carico delle giornate di ospedale la spesa che si è fatta per ingrandimento e per il rinnovamento delle infermerie, certo non ci sarebbe stata possibilità che nessun comune la pagasse, perchè le rette sarebbero raddoppiate, triplicate, quadruplicate.

Sarebbero andate ad una proporzione veramente enorme: invece di una lira e 40 o 50 centesimi, sarebbero andate a dieci, a dodici

lire per giornata di spedale; sarebbe stato impossibile ottenerle dai comuni.

L'unica risposta da fare a questo sarebbe stata che l'ospedale non avrebbe potuto fare i suoi ingrandimenti, i suoi miglioramenti.

Ora mi pare questo un caso molto analogo a quello preveduto nell'articolo. Si può aspettarsi che i luoghi di ricovero avranno necessità di ingrandimento, non bisogna farsi illusione. Imperocchè se gli stabilimenti di ricovero attuali devono ricevere poi tutti quelli che ci saranno mandati in seguito delle nuove disposizioni legislative, il numero dei ricoverati si accrescerà di molto.

Io dunque non mi sentirei di concordare che questi ingrandimenti o miglioramenti che possono occorrere in forza di queste nuove disposizioni legislative abbiano ad essere a carico dei comuni e degli stabilimenti i quali avranno appena quanto basterà per poter concorrere alle quote di mantenimento ordinario.

Capisco che viene fuori la questione di sapere come si farà.

Io non lo so come si farà; quel che mi pare certo è che non sarà possibile mettere tali spese a carico degli enti dei quali la legge vuole il concorso per il semplice mantenimento degli individui ricoverati.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A me pare che nella questione stata sollevata debba farsi una grande distinzione, tra ciò che attiene a spese di riparazione, e ciò che attiene a spese di miglioramento ed ampliamento di locali, perocchè non mi sembra che le une o le altre possano considerarsi sotto lo stesso aspetto.

Certo è che, se si tratta di spese di riparazioni straordinarie, queste rispondono ad una necessità che s'impone per la conservazione degli edifici; ma le spese d'ampliamento e di miglioramento hanno un altro carattere, e non presentano quella necessità che è evidente nelle altre.

Ora il decreto reale del quale ci occupiamo teneva soltanto conto delle spese di riparazioni straordinarie e non delle spese di ampliamento e miglioramento dei locali; egli è perciò che parve all'Ufficio centrale dovere studiare il modo che potessero farsi, anche perchè migliorando ed ampliando i locali si rispondeva al modo di

ricoverare più persone ed alle richieste dell'igiene, ed al miglior trattamento dei ricoverati.

Per queste considerazioni venne in pensiero all'Ufficio centrale di tener conto dell'opportunità di provvedere alle spese di miglioramento ed ampliamento dei locali.

E come provvedere?

Facendo gravare codeste spese sulla quota di ospedalità o sulla diaria di ogni malato?

Ciò parve a noi eccessivo perchè non si può imporre a tutti gli enti, i quali poi devono concorrere a ripianare il disavanzo, l'onere dei miglioramenti e degli ampliamenti dei locali del ricovero o di altro istituto equivalente.

La questione adunque rispetto a queste spese di ampliamento e di miglioramenti, doveva avere una soluzione; solo era da vedersi se dovesse averne una diversa da quella che per le spese di riparazione il decreto reale aveva preveduto.

Confesso che sono un poco esitante su questo proposito, poichè francamente credo che il concetto del decreto reale non sia tanto ingiusto quanto forse a prima giunta potrebbe sembrare.

Le spese straordinarie di riparazioni evidentemente rispondono ad una necessità assoluta ed indeclinabile, e ciò parrebbe dovesse indurre a vedere se esse debbano gravare la quota di ospedalità.

Come vede il Senato, io mi trovo quasi solo al banco della Commissione, essendo giunto appena ora il senatore Canonico; nè io posso parlare a nome della Commissione; se si credesse pertanto opportuno sospendere la discussione su questo punto, affinchè noi possiamo prenderlo in nuovo esame, io non avrei nulla da obiettare, anzi sarei lieto di questo temperamento.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. A me pare che la soluzione del quesito si potrebbe trovare in questo modo. Finchè si tratta di spese straordinarie che entrano nel bilancio ordinario annuale dell'istituto, si tratta di un elemento che mi pare debba concorrere per determinare l'importo della retta, tanto più che in questo caso non può essere una cosa eccessiva. Entrando già nel bilancio ordinario, è naturale che la spesa, quantunque per riparazioni straordinarie, sia un elemento

per commisurare la retta insieme a tutte le altre spese, occorso per l'istituto.

Quando si tratta invece di ampliamenti e miglioramenti, ovvero di restauri così gravi e così straordinari che non entrino nel bilancio ordinario annuale, l'istituto per provvedervi dovrà necessariamente ricorrere, se non ha le risorse dell'eredità a cui accennava testè l'onorevole Cambray-Digny, ad operazioni per le quali dovrà stabilire soltanto nel bilancio ordinario una quota per ammortamento e per interessi; e allora la retta verrà a formarsi sull'insieme di quelle spese che sono stabilite già dalle lettere A e B, e più delle quote di ammortamento necessarie per le spese di ampliamento e miglioramento dell'istituto, quota che sarà essa pure di poco momento per la determinazione della retta.

Non mi oppongo del resto alla proposta di sospendere la deliberazione su quest'articolo, soltanto suggerisco questo criterio che mi pare potrebbe servire a risolvere la questione. Nel formare la diaria che deve essere corrisposta dagli enti previsti dal decreto reale, si tien conto anche degli interessi e della quota d'ammortamento dei capitali spesi per lavori straordinari e per miglioramenti ed ampliamenti necessari od opportuni.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi associo alla proposta di rinviare questo argomento allo studio dell'Ufficio centrale, perchè non potrei accettare neppure la proposta che ha fatto adesso l'onor. Parenzo.

In sostanza io capisco che a carico degli istituti e dei corpi morali e in definitiva anche a carico dei comuni, si possa metter la retta del mantenimento dei reclusi, ma non che in un modo o nell'altro si possa mettere l'ampliamento e l'ingrandimento degli stabili. Se si ammette che questi si facciano col debito e che poi l'ammortamento faccia parte, sia un elemento per stabilire la retta, la spesa degli ingrandimenti ricade a carico degli enti suddetti. Questo, ripeto, non lo posso ammettere.

Io ritengo che a certe spese straordinarie, come sono quelle riparazioni che non vengono annualmente, ma che vengono saltuariamente, si provveda con una riserva la quale si alimenti tutti gli anni sia pure colle rette, affine

di regolarizzare queste e non avere sbalzi da un anno all'altro; ma non più oltre. Ma a far loro pagare anche gli ampliamenti non ci vorrei arrivare.

Però siffatte questioni non si possono decidere qui in piena adunanza del Senato.

Mi pare che sarebbe meglio che le ripigliasse in esame l'Ufficio centrale.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io proprio, un'ingiustizia nel tener conto nella determinazione della retta giornaliera delle spese di ampliamento e miglioramento, non ce la so vedere, perchè questi ampliamenti e questi miglioramenti intanto possono essere eseguiti dagli istituti, in quanto si tratta di soddisfare a bisogni reali di quelle popolazioni, di quei comuni, che poi profitano dei miglioramenti e degli allargamenti stessi.

Se domani, per effetto di questa legge, una casa di ricovero, un ospedale, un istituto di mendicizia, insomma qualcuno degli enti contemplati dalla legge, è costretto ad ampliare i propri locali, appunto perchè la legge possa avere la sua esecuzione, chi deve sostenere questa spesa?

Quegli stessi enti determinati dalla legge a cui poi indirettamente o direttamente va a ricadere il beneficio dell'ampliamento e del miglioramento.

E non è poi da dimenticare che, quando uno di questi istituti è ampliato o migliorato in modo da raccogliere un maggior numero di quegli indigenti, ai quali si vuol provvedere nei casi determinati dalla legge, si ottengono sensibili economie nelle spese del mantenimento stesso, perchè codeste spese, come si sa, quando son fatte in più ampia scala e ripartite su un maggior numero portano un'unità di misura più lieve, diminuiscono cioè la diaria.

Infatti la retta sarà di altrettanto minore di quanto in causa dell'aumentato numero delle persone che si devono raccogliere diminuisce la tangente delle spese generali, e si hanno a più buon patto tutte in generale le cose necessarie al mantenimento.

In ogni istituto, insomma, la retta giornaliera diventa maggiore quanto è minore il numero dei ricoverati; e minore quanto è maggiore il numero dei ricoverati.

D'altronde non si può supporre che gli istituti vengano a spese di miglioramento, per

ragioni di lusso. Le spese dovranno essere fatte o per l'aumento del numero dei ricoverati, o per ragione d'igiene e altre simili di pubblico interesse.

Ora la soddisfazione di queste necessità a chi dovrà incombere, se non a quegli enti che ne traggono profitto, sia pure per ricoverare e provvedere agli individui contemplati dalla presente legge? Quindi non vi è ragione di giustizia per escluderle nella commisurazione della retta dalle spese di qualsiasi indole necessaria all'istituto.

E siccome, calcolando le spese d'ampliamento e miglioramento sostenute in un anno, converrebbe nell'anno stesso o nel successivo portare la retta da dieci a venti o a trenta lire al giorno, io dicevo che col sistema dell'ammortamento codesta spesa necessaria si ripartiva in un gran numero di anni per modo che, il quoto per interessi ed estinzione di capitale non gravando il bilancio che di una somma mite, la retta non aumenterebbe che di una quota molto piccola, che è giusto ricada su quelli che profitano di questi miglioramenti.

Ripeto però che, siccome siamo tutti d'accordo nel rimetterci all'Ufficio centrale per nuovo studio di questo argomento, così non faccio che rimettergli le mie semplicissime considerazioni perchè, se crede, le esamini; dacchè, del resto, ad esse non tengo per nulla.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Mi preme di fare osservare prima di tutto che mio intendimento era quello di mantenere intatto l'art. 11, quale si legge nel decreto reale.

In detto articolo è fatta parola delle spese di riparazioni straordinarie, non già delle spese di ampliamento e miglioramento, che furono invece considerate dall'Ufficio centrale.

Ma se anche di queste si voglia parlare, non è poi a ritenersi come cosa assurda, me lo consenta l'onor. senatore Digny, che tali spese dirette a migliorare lo stato e la capacità degli ospizi vengano proporzionalmente distribuite fra i diversi enti ai quali ormai spetta per legge l'onere della mendicizia.

Gli individui inabili al lavoro debbono essere ricoverati e mantenuti. Quando non trovino posto negli stabilimenti di carità del luogo, de-

vranno essere mandati più lontano e mantenuti egualmente, forse con maggiore dispendio, dai medesimi enti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. Quando dunque i progetti di ampliamento o di miglioramento non fossero sproporzionati al fine, fossero debitamente approvati dall'autorità tutoria, quando la spesa necessaria fosse distribuita in un certo numero di anni, tanto che non si andasse incontro ad un grande squilibrio nella determinazione delle rette, quando tutto fosse fatto con prudenza e con misura, parmi che non sarebbe inammissibile che gli enti tutti chiamati a concorso dalla legge, sostenessero proporzionalmente anche le spese di miglioramento o di ampliamento di cui si tratta. Ma dico ancora una volta che io non ho inteso che questo fosse concesso. Io ho voluto semplicemente fare presente che le spese di riparazioni straordinarie debbono essere necessariamente incluse nel computo per la fissazione della diaria da corrispondersi per ciascun ricoverato.

Ora poichè siamo tutti d'accordo nel rimettere allo studio dell'Ufficio centrale una nuova proposta, io vorrei che la spesa di riparazioni straordinarie fosse assolutamente distinta dalla spesa per nuove costruzioni, ampliamenti o miglioramenti, che possono considerarsi con criterio diverso da quelle assolutamente necessarie, indispensabili alla manutenzione e conservazione degli stabilimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io volevo solamente dire che accetto il concetto dell'onor. sottosegretario di Stato. A me pare che le riparazioni straordinarie debbano essere elemento per valutare la retta dei reclusi salvo poi a vedere come regolarsi nel ripartirle in parecchi anni. Sul resto mi riservo e sentirò quello che dirà l'Ufficio centrale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io ho consultato i miei colleghi dell'Ufficio centrale che sono sopravvenuti. Noi crediamo di poter accettare la proposta del sottosegretario di Stato; vale a dire di ristabilire la lettera c dell'art. 11,

quello che riguarda le spese di straordinaria riparazione. In tal caso l'art. 11 andrebbe tolto dal novero di quelli che sono modificati.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Quanto alle spese relative al miglioramento e ampliamento, mi pare provveda abbastanza l'art. 14 nel quale è dichiarato che gli avanzi dei bilanci annuali dovranno essere erogati, in queste spese di ampliamento e di miglioramento previa però l'approvazione dell'autorità tutoria ai termini di legge.

Con questo temperamento mi pare che si soddisfi il desiderio del sottosegretario di Stato, che l'Ufficio centrale riconosce abbastanza giusto e che si provveda anco alle spese di miglioramento e di ampliamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io non sono convinto nè voglio portar giudizio sulla bontà del sistema adottato e dal Ministero e dall'Ufficio centrale per determinare con taluni coefficienti la diaria del mantenimento dei ricoverati. Una cosa so, e la so per esperienza recente, che le spese per l'ampliamento di locali saranno precisamente determinate in molti casi dalla esecuzione di questa legge; perocchè in moltissimi luoghi, eccettuati alcuni capoluoghi della provincia, non esistono ricoveri di mendicità, o istituti equivalenti, che abbiano spazio sufficiente per ricoverare anche una parte dei mendici che vivono sulla pubblica via. Ne verrà di conseguenza che questi istituti, invitati ad accogliere i poveri del loro comune, o quelli di altro comune non avente istituti, si rifiuteranno per assoluta insufficienza di locali.

È avvenuto sotto i miei occhi questo fatto. Quando la nuova legge di pubblica sicurezza entrò in vigore, il Governo diramò istruzioni perchè la sua esecuzione fosse sollecita. Non fu facile darvi esecuzione in questa parte, imperocchè tutte quelle operazioni di accertamenti di redditi di opere pie, di congregazioni di carità, di enti insomma che devono essere chiamati in diverso grado a contribuire a questa spesa, richiedeva una lunga preparazione. Ma quando, per l'urgenza del caso, s'invitava un'opera pia, un ricovero di mendicità a ricoverare qualcuno di questi poveri sparsi per le

strade, la risposta era costantemente la stessa: Non c'è spazio sufficiente.

Non importa adunque che il comune anticipi, che la Congregazione di carità paghi, che quando nessuno di questi enti è in grado di anticipare o di pagare lo Stato anticipi esso la spesa salvo rivalsa; manca quasi sempre lo spazio materiale per ricoverare. Sicchè noi saremo a questo, che la mancanza di locali determinerà la necessità di costruirne di nuovi, di ampliare gli esistenti; perlocchè la spesa d'aumento di miglioramenti, ingrandimenti di locali, è una spesa essenzialmente necessaria appunto per lo scopo della stessa legge, e quindi mi pare inevitabile che entri come sostanziale elemento per determinare la quota di contributo della retta giornaliera dei ricoverandi.

Questo volevo dire come avvertenza alla Commissione, perchè quando riprenderà in esame, come è stato stabilito, questo articolo, possa tener conto di queste osservazioni fondate sulla pratica esperienza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Ho preso la parola unicamente per dichiarare che accetto di buon grado il concetto espresso dal relatore dell'Ufficio centrale per la nuova compilazione degli articoli 11 e 14.

PRESIDENTE. Come i signori senatori ricorderanno, era stata proposta una sospensiva; si proponeva cioè che la Commissione prendesse in esame di nuovo le questioni che si riferiscono all'art. 11. Ora la Commissione è invece di avviso che si possa lasciare l'art. 11 così come era nel decreto reale che si tratta di convertire in legge.

Per conseguenza, se altri non propone la questione sospensiva, ormai non sarebbe più il caso di farne parola, poichè chi l'aveva proposta la ritira. L'articolo adunque rimarrà come era.

Domando al senatore Paternostro se insiste nella sua proposta.

Senatore PATERNOSTRO. Non ho che da ripetere le mie osservazioni e raccomandazioni.

PRESIDENTE. Allora, se la proposta della Commissione sarà accettata, bisognerà, al momento della votazione, cancellare dalle numerazioni dell'art. 2 il numero 11.

Ora vi sono altre questioni sull'art. 12.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola sul numero 3 e sul numero 26 che si collegano.

PRESIDENTE. Darò innanzi tutto la parola al senatore Ferraris, il quale propone che, al secondo paragrafo dell'articolo 12 dove è detto: « Il reclamo sarà entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione suddetta proposta alla Giunta provinciale amministrativa, che giudicherà definitivamente », si dica invece: « Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno della trasmissione dell'elenco di cui al seguente art. 13... ».

Senatore FERRARIS. Nell'occasione in cui insino all'Ufficio centrale si discusse quest'articolo 12, a me pareva e pare ancora attualmente che il fare decorrere il termine utile per reclamare dal giorno della pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale che abbia approvato il bilancio preventivo, non avesse effetto pratico. Ma nel discutere questo punto ne sorse un altro che, per avviso de' miei colleghi, poteva avere radice nell'art. 18.

Mi permetta il Senato che io esponga brevemente lo stato della questione sopra l'uno e sopra l'altro dei due punti.

Già il Senato ritiene, perchè venne ricordato ora nella discussione dell'art. 11, che i mendici i quali siano riconosciuti inabili al lavoro debbano essere inviati, usiamo la parola della legge, ad un *ricovero* di mendicità o ad un altro istituto *equivalente*.

Il regio decreto, della cui approvazione ora ci occupiamo, determina quali sono questi altri istituti equivalenti.

Ma se questi, cioè i ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti, sono quelli che normalmente debbono provvedere al ricovero di questi mendici inabili al lavoro, sempre che ne abbiano i mezzi, l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 accenna ad un diritto di eventuale rimborso da altri enti, siccome trovasi determinato nel 2° capoverso dell'art. 81. In detto capoverso si dichiara che al mantenimento degli individui riconosciuti inabili al lavoro debbono concorrere le congregazioni di carità del *rispettivo comune di origine*, le opere pie elemosiniere *ivi esistenti* e le altre opere pie e le confraternite, anche queste, evidentemente, dello stesso comune di origine dell'inabile.

Questo è il concetto che a mio avviso è scol-

pito naturalmente nel 2° capoverso dell'art. 81 della legge.

Ma siccome l'autorità di pubblica sicurezza, quando non vi sia ricovero nel comune in cui si trova il mendicante, sia esso di origine o di semplice residenza, deve mandarlo ad un ricovero di *altro comune*, qual'è la conseguenza?

Spieghiamoci subito con un esempio pratico. Nella città di Roma, come in altra città popolosa nella quale si facciano molte opere, vi sono molti operai, venuti da altri luoghi anche lontani; quindi accadrà di frequente, che taluno, o molti fra essi possono trovarsi ridotti in condizione di inabilità al lavoro. E tanto più frequente potrà essere il caso, dacchè con questo medesimo progetto si dichiarano inabili, e soggetti, ovvero, come meglio piace, aventi diritto al *mantenimento*, tutti i fanciulli al disotto dei nove anni.

L'autorità di pubblica sicurezza di Roma li manderà o nel ricovero di mendicità od in un altro ospizio equivalente. Non è ben certo, che il ricovero di mendicità o l'altro ospizio equivalente, quando abbiano mezzi sufficienti abbiano diritto di rimborsarsi verso quegli enti che sono determinati nel 2° capoverso dell'art. 81; ma supponiamo che lo abbiano, in tal caso eserciteranno questo loro diritto di rimborso verso quelli del domicilio d'*origine*.

Se la cosa sta in questi termini, io diceva, e dico ancora adesso, in qual modo volete chiudere l'adito ad un reclamo contro la diaria stabilita in Roma da un'opera pia di altro comune, di altra provincia anche lontana, per esempio Belluno, se questa non avrà sporto reclamo nei trenta giorni da quello della pubblicazione seguita in Roma?

Effettivamente ciò non è pratico nè ragionevole; tanto varrebbe e sarebbe meglio dichiarare che l'opera pia di Belluno, domicilio di origine di questo supposto ricoverando, non abbia diritto, come non ha nessun mezzo di produrre reclamo in tempo utile.

Ebbene, mi si contrappose: non sarà poi un inconveniente così grande; tutto al più dovrà Belluno (permettetemi che mi serva di questa indicazione, unicamente per semplificazione), pagare per l'anno in corso farà poi il reclamo per l'anno successivo.

Questo non mi parve e non mi pare nè ragionevole nè giusto, tanto più che nel successivo

articolo 13 si impone al ricovero l'obbligo di trasmettere in ciaschedun mese l'elenco dei ricoverati alle opere pie del domicilio d'origine.

Se non che, spingendosi nella discussione, si enunciò una proposizione, od un supposto molto più grave; che cioè le opere pie, di cui si parla nell'art. 81, non fossero tanto quelle del comune, quanto tutte quelle che si trovassero nello Stato, e che, come apparisse dall'art. 18, tutte dovessero in proporzione concorrere a comporre come un fondo generale di cui lo Stato disponesse a suo scarico, non si saprebbe in quali forme, perchè nel regio decreto siano indicate a pro di tutta la pubblica beneficenza.

Questo secondo oggetto mi sembra talmente lontano dalla interpretazione del testo, e dalla ragione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, che non mi potrò mai indurre a credere, che si potesse in tal modo esagerare, anzi alterare il concetto di quella legge.

Se l'onor. relatore, a nome della Commissione, persistesse in questo supposto, non mi resterebbe, che pregare il commissario regio a voler persuadere l'Ufficio centrale mercè le dichiarazioni che il ministro proponente fece nel suo rapporto, che sono le seguenti: « al mantenimento dei medesimi concorreranno, in proporzione dei propri oneri, la congregazione di carità, le opere pie ospitaliere, le altre opere pie e le confraternite del *comune di origine* ».

Tutte le disposizioni finora emanate e che si osservano in materia di pubblica beneficenza, le stesse proposte del nuovo progetto di riordinamento, ora in esame, fanno tutte capo al comune; le opere pie esistenti in tutti i comuni, le quali non abbiano espressamente fini che si estendano oltre i loro confini, per esempio della provincia, in cui si trovano, sono sempre a pro dei rispettivi territori esclusivamente. E non saprei come si possa supporre che nell'art. 81 si contenga una contraddizione tanto enorme a queste basi fondamentali.

Ripigliando l'ipotesi e sostenendo che gli enti morali i quali possono essere chiamati a rimborsare le spese del ricovero di un mendico del loro comune; se questo è vero, in allora per qual ragione impedire a questo ente morale eventualmente obbligato al rimborso, il diritto di reclamare contro la diaria, quando sia trascorso un mese dopo che sia stato pubblicato

in siti così lontani? E poi, lontani o vicini, bisognerebbe che ciascun ente, si noti, che solo eventualmente può esser chiamato a rimborso, si prendesse la cura di conoscere tutte le pubblicazioni, che si facciano in tutto il Regno.

La base, o norma razionale si trova nella disposizione, già ricordata dell'art. 13, nel quale si dice che alla fine di ciascun mese il ricovero che ha ricettato deve mandare all'opera pia, e si noti, del *domicilio d'origine*, l'elenco dei ricoverati; dunque nella stessa legge è stabilito il termine, il punto da cui deve cominciare la presunzione di acquiescenza ovvero il termine per reclamare. Ecco la ragione per cui a me è sembrato, e sembra ancora, che l'ammettere il reclamo soltanto un mese dopo la pubblicazione che si faccia di una deliberazione ignota si risolve in una derisione e che invece si trova nello stesso art. 13 della legge argomento ineluttabile per dire che la prescrizione, la preclusione di via debba soltanto essere in ragione del mese trascorso dal giorno in cui avrebbe avuta la prima notificazione dell'elenco.

Un altro punto sorse nella discussione: per rispondere all'osservazione che il reclamo dovendo essere sporto alla Giunta della provincia del ricovero, che avesse approvato la diaria, e così in provincia anche lontanissima, mi si contrapponeva che avrebbe potuto proporsi avanti la Giunta della provincia in cui si trovasse l'ente morale chiamato al rimborso; mentre *actor sequitur forum rei*, ed il convenuto fosse l'ente debitore.

Ma evidentemente il richiamo diretto contro la diaria costituisce il ricovero in figura, ed in realtà di convenuto; oltrechè i criteri per determinare e discutere la diaria essendo tutti locali e specifici del ricovero, che ne ha proposta ed ottenuta la tassazione, solo la Giunta di quella provincia fosse in grado di pronunziare.

Ed infatti, stando nell'esempio già proposto, domando io: se la Giunta provinciale di Belluno avrà gli elementi per dare il giudizio intorno alla diaria fissata pel ricovero di Roma.

Queste ragioni, io ho cercato di far valere in quel miglior modo che mi era dato presso i miei colleghi, che hanno sentito le mie osservazioni con quella benignità che sempre si deve usare con colleghi; ma non essendo potuto riuscire a far entrare le mie convinzioni, colle mie dimostrazioni nell'animo loro, ho dovuto

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1829-00 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

chiedere loro il permesso di appellarmene al Senato; il quale vedrà se sia possibile l'ammettere una prescrizione in un caso che in fatto, esclude ogni possibilità di reclamo, ed esporrebbe le opere più eventualmente obbligate al rimborso, a trovarsi gravato, con turbamento dei loro servizi di beneficenza, da domande mesagerate.

PRESIDENTE. Chiedo prima di tutto se la proposta del senatore Ferraris è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato alzarsi.

(Appoggiate).

Essendo appoggiata dò facoltà di parlare all'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Esporrò al Senato le ragioni per cui l'Ufficio centrale non ha potuto accettare la proposta del senatore Ferraris.

L'art. II di cui abbiamo poc'anzi parlato, stabilisce che ogni anno i ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti debbono, nel formare il loro bilancio preventivo, stabilire la diaria pel mantenimento di ciascun mendico. L'articolo stesso determina quali sono gli elementi dai quali cotesta diaria può essere costituita.

Dalla deliberazione che per fissare questa diaria emettono gli amministratori del ricovero di mendicità o l'istituto equivalente è aperta una via di reclamo alla Giunta amministrativa.

Vediamo ora le questioni che solleva il senatore Ferraris.

Prima questione: Quale sarà la Giunta amministrativa competente a giudicare di cotesti reclami?

Sarà quella della provincia nella quale ha sede il ricovero di mendicità o l'istituto equivalente che deve determinare la diaria o non piuttosto quella nella quale ha sede l'ente che vuole reclamare?

Francamente su tale questione nell'animo nostro non è sorta ombra di dubbio, perchè ci è parso che la competenza a conoscere di codesto reclamo fosse nella Giunta della provincia, nella quale è l'ente che ha stabilito la diaria con la deliberazione contro la quale si ricorre.

Ciò basti a rispondere ad una delle questioni sollevate dall'onor. senatore Ferraris. Quanto alla seconda questione riflettente il termine entro il quale il reclamo deve essere presentato, quale è la disposizione del decreto reale? Questa: « Il reclamo deve presentarsi entro un

termine dal giorno della pubblicazione della deliberazione colla quale è stata determinata la diaria ».

Il senatore Ferraris dice: no; il decorso del termine non deve essere questo, ma deve partire dal giorno in cui è data comunicazione agli enti chiamati al contributo del numero delle giornate di presenza che ciascun mendico ha passato nel ricovero di mendicità o nell'istituto equivalente.

Ora su questo proposito la quasi unanimità della Commissione, perchè tutti fummo concordi, eccettuato cioè l'onor. Ferraris, si è convinta doversi accettare il concetto stabilito nel decreto reale; e ciò per ragioni evidenti. Se si ammette che il termine per reclamare possa decorrere dal giorno in cui si significano agli enti chiamati al concorso della spesa che nel ricovero o in altro istituto ha passate tante giornate di presenza ai mendici, si viene a questa conseguenza di porre i bilanci dei ricoveri o degli istituti equivalenti in una posizione impossibile...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore PUCCIONI, *relatore*... I bilanci di questi enti si formano coi criteri stabiliti dalla retta; codesta deliberazione, per l'anno cui si riferisce il bilancio, deve essere ferma e intangibile e i reclami debbono essere fatti prima che questa deliberazione vada in esecuzione e prima che il bilancio, cui essa è annessa, possa essere esercitato. Una volta che il bilancio è approvato, una volta che la Giunta amministrativa provinciale ha approvato anche quella deliberazione, la medesima deve essere eseguita. Ammettere il concetto del senatore Ferraris, ammettere cioè che il termine decorra dal dì in cui si fanno note le giornate di presenza, che danno diritto al rimborso, è, lo ripeto ancora una volta, spostare tutti i bilanci dei ricoveri o istituti equivalenti.

Se voi acconsentiste che il comune di Belluno - piglio l'esempio dell'onor. Ferraris - ai tanti di ottobre ha notiziato che un mendico oriundo del comune stesso è stato accolto nel ricovero di Roma e vi ha passato 20, 30 o 40 giornate di presenza, possa, dal giorno in cui ebbe tale notizia, reclamare contro la retta di spedalità, o se la Giunta amministrativa conoscendo di tal reclamo corregge la determinazione della diaria, si comprende agevolmente

come il bilancio del ricovero di Roma soffra un grande detrimento; esso non procede più regolarmente perchè sarebbe cambiato un elemento sostanziale sul quale il bilancio è formato.

Queste sono le principali ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha creduto di accettare la proposta ministeriale.

Dirò di più che nella pratica il sistema del decreto reale è quello che si è sempre applicato in quanto riguarda i rimborsi di spedalità. Gli ospedali fissano anno per anno nel loro preventivo la diaria di ogni ricoverato e codesta diaria per quell'anno è intangibile, non può essere minimamente modificata. E aggiungerò ancora un'altra considerazione ed è questa, che il timore dal quale è compreso l'onorevole senatore Ferraris mi pare che abbia poco fondamento; poichè egli sia certo di un fatto, che tutti gli enti della provincia che sarebbero chiamati al concorso hanno un interesse eguale a quello degli enti posti fuori della provincia. Essi tutelando le ragioni proprie difenderanno anco quelle del comune di Belluno. Laonde in questa identità d'interessi non vi ha pericolo alcuno che essi non ricorrano da una deliberazione che stabilisse una diaria eccessiva.

Noi preghiamo quindi il senatore Ferraris a non insistere nel suo emendamento, e se egli insistesse, saremmo molto dolenti di dover proporre noi, che siamo stati suoi colleghi nella Commissione e che abbiamo potuto apprezzare l'opera che egli ha prestato con noi, saremmo dolenti di dover chiedere al Senato che rigettasse l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Due sono le osservazioni fatte dall'onorevole relatore alle quali mi permetto di rispondere, giacchè ora trovasi escluso ogni dubbio sul punto della competenza, e non trovasi più controverso che l'obbligo eventuale del rimborso è solo per gli inabili del *comune di origine*.

La prima osservazione consiste nello indicare il turbamento che ne avverrebbe nell'amministrazione del ricovero o altro istituto equivalente allorchè, a seguito del reclamo esercitato dall'ente che può essere chiamato al rimborso, dovesse vedersi diminuito il rimborso stesso.

Ma l'onorevole relatore non ha tenuto bastantemente conto, almeno così parmi che, se è degno di riguardo il ricovero, il quale potrebbe trovarsi eventualmente sottoposto colla diminuzione della diaria ad un disavanzo, non è degno di minore, ed anzi debbe usarsi lo stesso riguardo a tutti gli altri enti i quali potranno trovarsi tanto più turbati nella gestione loro economica, allorchè non sapendo che alcuno del loro comune possa essere ricoverato in altra lontana provincia, si troverebbero immediatamente e improvvisamente gravati dell'obbligo di rimborso.

Aggravamento tanto più notevole, perchè nella maggior parte dei casi, verrebbe a ricadere sopra opere pie esistenti in comuni poveri, che sono appunto quelli i quali forniscono maggior contingente di persone cadute in miseria per inabilità a qualsiasi lavoro, e per ragazzi abbandonati od orfani. Mi pare adunque che quel timore che venne posto innanzi di non turbare il bilancio dovrebbe essere esteso per tanta maggiore ragione agli enti tenuti al rimborso; e dico a tanta maggiore ragione, perchè gli enti tenuti al rimborso lo sono in una condizione soltanto eventuale, e che solo dal fatto, e dal giorno della trasmissione degli elenchi possono avere notizia del ricovero dato ad individui del loro comune; mentrechè, all'opposto, i ricoveri o gli istituti equivalenti hanno per proprio istituto l'obbligo di ricettare.

Si disse in secondo luogo che l'interesse di Belluno, ad esempio o di qualunque altra opera più lontana sarebbe in effetto abbastanza garantito dagli altri istituti della provincia o più vicini, interessati al reclamo.

Potrebbe darsi che questa sostituzione di mandato implicita tra le opere pie possa far sorridere, come parmi dal loro aspetto, l'animo così tanto equanime del relatore della Giunta quanto del sottosegretario di Stato; ma io non potrò mai persuadermi, anzi, si mi permetta, neppure concepire nè in fatto, nè in diritto, che tutte le opere s'intendono aver dato incarico, per usare o non usare tutta la diligenza necessaria, a quelle opere più vicine; tanto meno che si possa confidare, che queste opere, le quali si suppongono in grado di informarsi di tutte le pubblicazioni, lo vogliono fare, e per le spese e cure a ciò richieste, e soprattutto per la straordinaria

ria diligenza che si possa ragionevolmente attendere dalla loro sollecitudine.

I miei colleghi della Commissione, come non hanno accolto allora le mie considerazioni, certo saranno tanto meno disposti ad accoglierle ora, che hanno con tanto calore insistito. A me sembra che ciascuno a cui si voglia lasciare modo di reclamo, debba trovare aperta questa via in modo serio e non illusorio e che si debba lasciare aperta a chi creda poterlo proporre per sè, non per mezzo di altri, o meno diligenti, o meno colpiti dall'eccesso della diaria.

Ordinariamente gli emendamenti che si propongono contro il voto dell'Ufficio centrale non ottengono gran favore presso il Senato; ma non è per me questa una ragione di recederne malgrado l'invito che mi è stato fatto; quasiché l'emendamento da me proposto non fosse, per mia convinzione, così profondamente giusto.

Se il Senato crederà che le opere anche le più lontane debbano affidarsi, per la tutela dei loro interessi, unicamente alla diligenza di altre opere non interessate nè aventi le stesse ragioni, vorrà dire che il Senato si troverà tranquillizzato con quella sicurezza, che, ciò malgrado, non potrà mai entrare nell'animo mio, tanto meno in cospetto delle osservazioni contrarie dell'onor. relatore.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Voglio ritenere che il senatore Ferraris, così arrendevole di solito, anche questa volta non insisterà nelle sue proposte, che, anche per suo giudizio, non è probabile vengano accolte dal Senato.

Senatore FERRARIS. Questo lo vedremo.

FORTIS, *commissario regio*. So bene che il Senato ha sempre dimostrata e dimostra la maggiore deferenza all'onor. senatore Ferraris, ma dal valore intrinseco delle proposte presumo che non possano essere accettate.

Quale sarà la Giunta provinciale amministrativa competente?

A me sembra, per vero dire, che questa non possa dirsi questione.

Quale altra autorità infatti può meglio giudicare di quella che è sopra luogo?

È mai possibile che la Giunta amministrativa provinciale, diciamo di Belluno, possa essere giudice della giusta misura della diaria stabi-

lita dagli ospizi di Roma, di Napoli, di Palermo?..

Senatore FERRARIS. Non ho proposto emendamenti a questo riguardo.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Ferraris di non interrompere.

FORTIS, *commissario regio*... Allora non discutiamo più di ciò e passiamo senz'altro alla seconda quistione.

La seconda quistione a me sembra che debba essere risolta nel senso indicato dall'Ufficio centrale.

Prima di tutto all'onor. Ferraris deve essere sfuggito che l'elenco di che all'art. 13, viene notificato mese per mese.

Gli amministratori dei ricoveri di mendicizia ed istituti equivalenti debbono trasmettere ogni mese l'elenco dei mendichi che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al comune di origine.

Ora converrà pure che il senatore Ferraris dica se vuol far decorrere il termine del reclamo da ogni notificazione mensile o semplicemente dalla notificazione dell'elenco del primo mese.

Evidentemente bisognerebbe dirlo. Questo è un inconveniente della sua proposta, ma non è la ragione vera per cui deve esser respinta.

La ragione sta in ciò, che il decreto ha voluto dare quella garanzia che in pratica era possibile.

Non sarebbe possibile che il diritto di reclamo fosse esercitato da tutti gli enti chiamati eventualmente a rimborso, in qualunque parte d'Italia essi abbiano sede.

Il decreto presume che gli enti locali chiamati a corcorso nel mantenimento degli inabili al lavoro, esercitino per sè e per tutti un legittimo sindacato e con ciò prestino a tutti una sufficiente garanzia, che la diaria non sarà stabilita in una misura indebita od eccessiva.

E con questo non si esclude che anche i comuni più lontani, quando possano e vogliano, esercitino direttamente il medesimo sindacato.

In ciò sta la vera ragione per cui la proposta dell'onor. senatore Ferraris non è accettabile.

Se, adunque, l'esercizio del diritto di reclamo; per la impossibilità manifesta, non può essere assicurato nel caso in esame, a tutti indistintamente gli enti, che fossero eventualmente chiamati a qualche rimborso; se, d'altra parte,

si ha una sufficiente garanzia per tutti quelli che non sono presenti, nel sindacato di coloro che sono presenti, evidentemente c'è da domandarsi come possa essere mantenuta la proposta del senatore Ferraris che non avrebbe alcuna ragione di essere.

Senatore CAVALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io mi permetto di rivolgere due domande all'Ufficio centrale. La prima esporrò in pochissime parole.

È principio generale di diritto, che allorché la legge ordina un'azione o prescrive una astensione, deve contro i trasgressori comminare una pena, e quindi il noto aforisma: *impune legi non paretur*.

Coerente a questa massima, a ragione l'Ufficio centrale all'art. 28 propone che ai contravventori alle disposizioni di questa legge si applichi l'ammenda da L. 20 a L. 300.

Se non che l'art. 28, invece di comprendere con una locuzione generica tutti indistintamente i funzionari, che sieno chiamati all'esecuzione della legge, li menziona tassativamente e non li comprende tutti...

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

Senatore CAVALLINI... Infatti secondo l'art. 3 gli ufficiali sanitari comunali, che sieno chiamati a constatare l'inabilità delle persone a qualsiasi lavoro proficuo, devono nel termine di cinque giorni da quello dell'invito a fare la visita, trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza il loro rapporto motivato, salvo che il termine loro sia stato prorogato; ma anche in questo caso è evidente, che la relazione deve presentarsi non oltre il termine prorogato.

E se l'ufficiale sanitario non ottempera a quest'obbligo suo, che la legge gli impone, lo potrà trasgredire impunemente, dappoiché nell'art. 28 non si parla punto degli ufficiali sanitari, mentre ivi si menzionano tutti gli altri funzionari chiamati all'esecuzione della legge?

Non mi pare per certo, e sembrami perciò, che o con una locuzione generale si commini l'ammenda a tutti coloro che devono prestarsi

all'esecuzione delle diverse disposizioni della legge, oppure che ai funzionari menzionati all'articolo 28 si aggiungano gli « ufficiali sanitari comunali », come io proporrei, perchè *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*.

Prego il relatore dell'Ufficio centrale a volere onorarvi di sua risposta e dire se accetta l'aggiunta, riservandomi altre osservazioni e proposte su un'altra disposizione del progetto di legge e che trovano pure, a mio avviso, la loro sede opportuna all'art. 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. L'osservazione del senatore Cavallini è giustissima, ed anzi l'Ufficio centrale lo ringrazia di aver posto in rilievo l'omissione da lui lamentata; accetta quindi la sua proposta di aggiungere all'articolo 28, dopo le parole « i funzionari di pubblica sicurezza », « gli ufficiali sanitari comunali ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il relatore, e passo ad un'altra questione.

L'articolo 2 enumera tutti quegli articoli del decreto reale 19 novembre 1889, allegato A, che dall'Ufficio centrale vengono modificati, ma in essi non è compreso l'art. 6.

Domando, se l'art. 6 è dunque mantenuto.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sì, questa esclusione è mantenuta.

Senatore CAVALLINI. Se così è, mi permetta il Senato che io ne dia lettura.

« All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione ».

Sia qui nulla avrei ad opporre.

Il fine, che si propone questa disposizione, è lodevolissimo, tende a diminuire le spese e ad eccitare i cittadini ad esercitare un atto di filantropia, e sta bene; ma l'articolo non finisce qui, e ne leggo la seconda parte, che suona così:

« Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente ».

Passi anche questo, ma *in cauda venenum*, perchè si aggiunge alla fine:

« E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato ».

Dunque voi, in premio dell'atto di carità che i cittadini esercitano a sollievo della miseria, corrispondete loro con una singolare generosità: la perdita della cauzione!

A fronte di una penale di questa natura, chi volete mai che si assuma il carico della vigilanza, del ricovero, dell'alimentazione di un mendico, di un miserabile?

L'art. 6 rimarrà lettera morta.

Prevedo che mi si risponderà:

1. Che colui, il quale si assume l'obbligo di provvedere alla sussistenza di un individuo, è tenuto alla sorveglianza del medesimo, e che perciò, se manca a questa vigilanza, ne è responsabile;

2. Che l'obbligo della cauzione e la perdita di essa è una garanzia che non si assumerà che dalle persone che non sieno animate che dal sentimento di liberalità e filantropia.

Ma a queste osservazioni io replicherei:

1. Che se si diffida delle persone che si offrono di prendere sotto la loro protezione un mendicante inabile ad un lavoro proficuo, converrebbe variare il disposto dell'articolo 6, ed anzichè attribuire la facoltà, anzi il diritto a qualunque persona di assumersi il carico di provvedere alla sussistenza di un mendico, alla sola condizione che presti cauzione per l'adempimento di tale obbligazione, come stabilisce il detto articolo nella sua prima parte, si dovrebbe decretare che questa facoltà e questo diritto non si eserciti se non coll'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, e così si eviterebbe al pericolo e timore che sotto il sentimento di liberalità si asconda un men che onesto intento;

2. Che le conseguenze dell'obbligo contratto da chi si è assunto di provvedere alla sussistenza del mendicante, non possano spingersi oltre misura e contro ogni principio di giustizia ed equità.

In che deve consistere la vigilanza? Certo non oltre quella a cui è tenuto un buono e diligente padre di famiglia.

Volete che il filantropo faccia anche la sentinella, il piantone?

E se il ricoverato *ex abrupto*, di notte tempo, all'insaputa di tutti, parte, fugge, abusando dell'ospitalità, ed è colto a mendicare, potete voi senz'altro colpire chi lo aveva accolto caritatevolmente in sua casa?

Se vi è colpa, se havvi negligenza in quest'ultimo, ne sia responsabile, ma decretare *a priori*, con una presunzione *iuris et de iure*, che egli è sempre responsabile e perderà irremissibilmente la cauzione per il fatto solo che il ricoverato fu colto a mendicare, mi pare proprio soverchio ed innammissibile.

Io credo pertanto che anche l'articolo 6 del regio decreto abbia a modificarsi e temperarsi almeno con un'aggiunta che ammetta il ricoverato alla prova, che escluda la colpa e la negligenza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. L'onorevole senatore Cavallini ha fatto la critica dell'art. 6 del decreto che stiamo esaminando, e, dopo averne approvata la prima parte, come assai commendevole a suo giudizio, ne rigetta la seconda.

Ma, a mio avviso, il senatore Cavallini non ha considerato il nesso logico dell'ultima parte dell'articolo colla prima.

Se egli approva la prima parte dell'articolo, deve ammettere l'altra come conseguenza necessaria.

Dice la prima parte: « All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione ».

Adunque è stabilita una cauzione per l'adempimento dell'obbligo assunto.

Dice la seconda parte:

« Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cau-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

zione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato. Io non vedo che cosa ci sia di enorme o di eccessivo in questa conclusione.

Primieramente osservo che facendo perdere la cauzione a colui che l'ha data per un'obbligazione o prestazione dalla quale si esime o è liberato, noi non facciamo che sostituire la disponibilità della cauzione all'obbligo, che più non si adempie.

Colui che ha assunto l'obbligo e ha dato la cauzione, esonerato dall'obbligo, risponde colla cauzione.

Il benefattore si obbliga a mantenere l'individuo inabile al lavoro che dovrebbe essere ricoverato. Questo individuo, profitti o non profitti del beneficio, non cessa di fare il mendicante. E così dovendo essere ricoverato, torna a carico del pubblico, mentre altri, o per spirito filantropico o per altre cause, aveva spontaneamente preso sopra di sé il mantenimento del medesimo. Allora la legge dispone che la cauzione data per il mantenimento dell'inabile al lavoro stia, almeno parzialmente, a compensare l'onere che la società assume in luogo di altri.

Mi pare che non vi è nulla di straordinario. *(Il senatore Paternostro interrompe).*

PRESIDENTE. Non interrompano.

FORTIS, *commissario regio*. Avrei desiderato d'intendere l'interruzione dell'onorevole senatore Paternostro, perchè così gli avrei potuto rispondere.

PRESIDENTE. Ed io desidero che non si facciano interruzioni perchè turbano l'ordine della discussione.

FORTIS, *commissario regio*. Vuol dire però che l'onorevole senatore Paternostro può domandare la parola ed allora avrò la possibilità di tener conto del suo pensiero.

Senatore ZINI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. Ma noi dobbiamo inoltre considerare che l'intervento del benefattore o del supposto benefattore, molte volte si verifica per sottrarre colui che è minacciato di ricovero forzato, a quella misura di pubblica sicurezza.

Si presenta Tizio alla pubblica sicurezza ed assume di mantenere Caio, il quale, si dice, non sarà più costretto a mendicare. Invece, provveduto o non provveduto del necessario

alla vita, l'accattone continua il suo abietto mestiere. Fu bensì prestata per il suo mantenimento una piccola cauzione, ma a qual pro? L'accattonaggio resta: e siccome molto probabilmente la piccola cauzione consisterà in un valore fruttifero, così tutto è accomodato e la legge apertamente è usata. Ad inconvenienti siffatti si è anche voluto ovviare colla disposizione dell'articolo sesto. E perciò, malgrado le osservazioni dell'onorevole senatore Cavallini, non potrei rinunciare alla medesima.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Ebbi il torto di fare una interruzione e ne chiedo venia al Senato e all'onorevole sottosegretario di Stato.

Io aveva soltanto manifestato il dubbio che di questi cittadini molto dabbene che vogliono assumersi l'onere del mantenimento di un mendico e corrispondere una cauzione, se ne potessero trovare.

Ma una seconda osservazione fatta testè dall'onorevole Fortis mi ha persuaso che la legge possa avere in questa parte un altro fine, che cioè mendici validi, pei quali vi è una sanzione penale come gente pericolosa, possano essere ricoverati sotto le ali di filantropi, i quali, dando una cauzione, hanno interesse che quelli non devino dal retto sentiero e si tolgano dalla pubblica via dove costituiscono un pericolo per la società. Ma, o signori, badiamo dove si va. Questi erano sistemi di altri tempi e di altri Governi.

Questa specie di garanzia del semibenefattore è uno strumento di Governo dispotico. Noi avevamo sotto il Governo borbonico questo sistema, c'erano cioè individui pericolosi, per i quali il Governo voleva da cittadini abbienti una garanzia morale o materiale.

Ora tutto ciò non credo che sia consono allo spirito e all'intento delle nostre istituzioni. Ho voluto fare questa osservazione, perchè la seconda parte dell'osservazione dell'onorevole Fortis mi ha suscitato questo gravissimo dubbio che manifesto al Senato per ogni buon fine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zini.

Senatore ZINI. L'onorevole sottosegretario di Stato ha insistito molto sul rapporto che vi è tra gli obblighi e la cauzione. Ma in verità quel supposto benefattore, che può essere un parente od

anche un filantropo, un cittadino caritatevole, si è obbligato ad alimentare quest'uomo, ma non poteva nè potrebbe mai a buona ragione prendere l'obbligo sopra di sè, nè la responsabilità d'impedire che costui ricada a mendicare. Ecco quello che succederà facilmente; al che credo alludesse il mio buon amico, il collega Cavallini, quando domandava: chiarite almeno questa disposizione.

Io prendo, per modo d'esempio, a proteggere un povero diavolo in condizioni dolorose il quale sarebbe costretto ad essere condotto al ricovero di mendicità, ciò che non è certo per lui desiderato. Sappiamo anzi che in generale i poveri anche più necessitosi di assistenza fanno di tutto per evitare questa beneficenza, della quale troppo risentono il vincolo coattivo.

Mi presento all'ufficio di pubblica sicurezza e dichiaro e mi obbligo di curare il ricovero di quel poveretto di alimentarlo, di sostentarli. Presto la cauzione. Ma obbligo e cauzione riguarda il sostentamento di quest'uomo; ma non fo sicurtà che non rivenga nel fatto a mendicare perchè non ho mezzi per vigilarlo ad ogni ora ed impedirlo.

Quest'uomo mangerà e dormirà in casa mia, ma poi andando attorno sgattajolando, sospinto dalla abitudine, accosterà qualche persona che gli parrà di poter tentare; e domanderà l'elemosina.

Sorpreso e colto in contravvenzione, che colpa ne ho io che ho compiuto l'obbligo mio, per averne a toccare in pena del fallo di lui la perdita della cauzione?

Se fosse dimostrato che io ho fatto una promessa derisoria, che dopo aver assunto l'obbligo non provvedo alla sua alimentazione od al suo ricovero, allora io mi troverei giustamente nella condizione di che la cauzione rispondesse dell'obbligo da me assunto. Ma se questo avviene per fatto assolutamente indipendente dalla mia volontà; se quel disgraziato che io ricovero ed alimento, è colto a mendicare tratto dalla lunga abitudine forse anche viziosa; mi pare una enormezza che io ne debba sopportare la pena.

Quindi noi domandiamo solamente che sia modificata l'ultima parte dell'art. 6 in modo che solo quando risulti colpa per parte di chi ha assunto l'obbligo del sostentamento, allora soltanto la cauzione, come ha detto benissimo,

in questo caso, l'onorevole sottosegretario di Stato, stia per l'obbligo suo.

Ma quando chi ha dato la cauzione non ha mancato ai suoi obblighi; quando si possa dimostrare che tutti i giorni quest'uomo si trova scodellata la minestra promessa e il pane o il bicchiere di vino che furon promessi per sostentarli; sarebbe ingiustissimo, sarebbe barbaro che in questo caso avessi a sopportare la perdita della cauzione, perchè quel disgraziato fu colto a mia insaputa a stender la mano per accattare un soldo.

Senatore PUCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI, *relatore*. Mi pare che nella discussione avvenuta un'assoluta discrepanza di opinioni non vi ha tra il sottosegretario di Stato, e gli onorevoli Cavallini e Zini: credo che la questione che è stata sollevata possa eliminarsi aggiungendo poche parole all'art. 6. Qualo è il concetto dal quale questo è informato?

Esso prevede il caso dell'individuo che è riconosciuto inabile al lavoro, che non ha congiunti i quali possano provvedere agli alimenti di lui. Costui dovrebbe essere rinchiuso in un ricovero di mendicità; viene però il filantropo che dice: assumo io l'obbligo del mantenimento, provvedo io alla sua sussistenza e così lo tolgo dalla necessità di mendicare.

Il decreto ammette codesto intervento di un terzo, ma gli chiede una cauzione; lo che a tutti è sembrato giusto.

Questa cauzione, se l'individuo è colto poi a mendicare, dovrà essere in ogni caso perduta?

Ecco la questione che sollevano gli onorevoli Cavallini e Zini, i quali osservano che se i garanti provano che il fatto della mendicanza illecita deriva non da colpa loro, in questo caso non bisogna confiscare la cauzione ma restituirla.

Questo concetto dei due onorevoli preopponenti non è strano; anzi esso trova un fondamento giuridico nel Codice civile il quale nell'art. 1153, parlando della responsabilità che si ha per il fatto da altri, dice che questa responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, tutori, padroni, precettori degli artigiani, provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

Se gli onorevoli Cavallini e Zini si contentassero che all'art. 6 fosse fatta un'aggiunta, ogni ragione di disputare verrebbe meno: e l'aggiunta consisterebbe in questo: alle parole « e la persona o le persone che si sono assunte l'obbligo di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno, ecc. », farebbero seguito le altre: « tranne che provino di non avere potuto impedire la contravvenzione alla legge ».

Senatore CAVALLINI. Siamo d'accordo.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Mi pare sia meglio richiamare la dizione del Codice.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Nel codice si tratta d'una responsabilità civile; e qui si tratta della responsabilità che si contrae per il fatto di una persona che commette contravvenzione per un terzo, ed è per questo che abbiamo usato le parole: « a meno che non provino di non avere potuto impedire la contravvenzione alla legge », contravvenzione che consiste nella illecita mendicanza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Per quanto io non sia interamente persuaso, devo dirlo chiaramente, perchè la franchezza in tutte le cose è sempre apprezzabile, per quanto io non sia interamente persuaso della opportunità di questo emendamento, tuttavia sono disposto ad accettarlo per deferenza agli onor. senatori che in proposito hanno parlato ed all'Ufficio centrale,

Osservo però che non fu risposto ad un grave argomento da me addotto; vale a dire al possibile abuso del provvedimento di cui stiamo discutendo.

Fu soltanto considerato il caso del benefattore, il quale può essere tratto in inganno dal mendicante, che, sottraendosi alla sua filantropica vigilanza, continua a mendicare, quantunque provveduto di sufficiente nutrimento e dell'alloggio. Non hanno essi considerato la possibilità o il caso assai frequente di mendicanti, i quali traendo buon lucro dal loro mestiere, potranno cercare dei patroni o dei complici per eludere

la legge e seguitare nel loro accattonaggio. L'esperienza dirà se io bene o male mi apponga.

Intanto io voglio essere deferente al parere dei signori senatori e dell'Ufficio centrale del Senato e accetto la modificazione nella forma proposta dall'onor. relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, passeremo alla votazione di quest'art. 2 al quale sono proposte diverse modificazioni.

Una modificazione consiste nell'aggiungere alla numerazione degli articoli modificati del regio decreto anche l'art. 6 modificato nella guisa che fu ora spiegata.

Un'altra modificazione consiste nel sopprimere la indicazione dell'art. 11, il quale per conseguenza resterebbe così come è redatto nel regio decreto.

Finalmente un'altra modificazione è quella di sostituire nell'art. 12 alle parole: « il reclamo sarà entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione suddetta... », le altre: « dalla trasmissione dell'elenco di cui all'art. 13 », proposta fatta dal senatore Ferraris.

Da ultimo vi è una modificazione proposta all'art. 28 dal senatore Cavallini, cioè di aggiungere, dopo le parole: « i funzionari di pubblica sicurezza », le altre: « gli uffiziali sanitari comunali ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io sono stato abbastanza colpito dall'ultima considerazione fatta dal sottosegretario di Stato, e d'altronde riconosco la giustizia dell'aggiunta proposta dal senatore Cavallini e accettata dall'Ufficio centrale.

Io non ho tenuto dietro ai particolari della legge e non so se la disposizione che andrei a proporre come un correttivo ci sia già inclusa, ma ad ogni modo mi pare che la sanzione che potrebbe essere apposta al mendicante che si ritrova a mendicare dopo aver usato del diritto di avere un fideiussore con cauzione, sarebbe quella che non gli fosse più permesso di usarne.

Questo per lo meno impedirebbe che il male preveduto dal sottosegretario di Stato diventasse abituale, perchè altrimenti io riconosco che con un buon protettore, un mendicante potrebbe andare per le lunghe. Ma se si mettesse un'aggiunta in questo senso che quando il mendicante è trovato a mendicare perde il diritto alla cauzione e rientra nelle condizioni del men-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

dicante ordinario, il giuoco potrebbe essere eliminato.

Sottopongo questa proposta all'attenzione dell'Ufficio centrale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Il dubbio accennato dal senatore Vitelleschi mi pare che sia eliminato dalla forma dell'art. 6, perchè con esso si dichiara che se l'individuo per il quale è stata prestata la cauzione è colto a mendicare, sarà proceduto contro il medesimo a termini del Codice penale, ed espiata la pena sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

La legge è adunque precettiva e impone che il mendicante sia ricoverato.

Eliminato il dubbio del senatore Vitelleschi, e poichè ho la parola, se l'onorevole signor presidente me lo permette, vorrei pregarlo ad avvertire che l'art. 14 del progetto della Commissione subisce una lieve modificazione...

PRESIDENTE. Se me la manda scritta, la potrò mettere ai voti.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Credo che non ci sarà bisogno di mandarla scritta, poichè consiste semplicemente in questo, di sopprimere le parole: « in riparazioni straordinarie », per le quali si è provveduto all'art. 11.

PRESIDENTE. Allora potremo venire ai voti, e voteremo per divisione.

Il primo emendamento, come ho già detto, è di aggiungere alla numerazione degli articoli designati in questo art. 2, oltre gli articoli 1 e 3, anche l'art. 6. E quest'aggiunta è concordata fra la Commissione ed il Governo.

Chi approva quest'aggiunta del n. 6 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Altra proposta concordata tra il Governo e la Commissione è di sopprimere fra gli articoli da modificarsi la designazione dell'art. 11.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verremo ai voti sulla prima parte dell'art. 2.

« Agli articoli 1, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17,

18, 26 e 28 del decreto reale 19 novembre 1889, allegato A, sono sostituiti i seguenti ».

Chi approva questo primo indico, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta, sia della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo, sia dei suoi congiunti che non possono somministrarle gli alimenti, cui per legge sarebbero tenuti.

Chi approva l'art. 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione motivata.

Se l'ufficiale sanitario richiede per compiere il suo ufficio, un tempo maggiore, il termine suddetto potrà esser prorogato.

Chi approva quest'articolo terzo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6. All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio

degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato, tranne che provino di non aver potuto impedire la contravvenzione alla legge.

Pongo ai voti questo articolo nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9. L'azione di ufficio accordata al procuratore del Re dall'art. 83 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, si esercita anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui tenuti agli alimenti, secondo il Codice civile, possano provvedere parzialmente alla spesa di mantenimento.

Nei giudizi avanti le preture l'azione è esercitata in nome del procuratore del Re da persona da lui delegata.

(Approvato).

Art. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) Gli ospizi e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) E in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la cura dei malati, ovvero la educazione, e le cui rendite non siano affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni dove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per scopo di educarle e sottrarle al pericolo di traviamiento.

(Approvato).

L'articolo 11 essendo soppresso, si passa all'art. 12, che rileggo:

Art. 12. Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento dei mendici, potranno presentare reclamo contro la deliberazione sul costo effettivo di che nel precedente articolo.

Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno della pubblicazione della deliberazione suddetta, proposto alla Giunta provinciale amministrativa, che giudicherà definitivamente.

A questo articolo 12 il senatore Ferraris propone che alle parole: « della pubblicazione della deliberazione suddetta », si dica invece: « della trasmissione dell'elenco di cui al seguente articolo 13 ».

Questa sostituzione non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

La pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'articolo 12, nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 14.

Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, ove non vengano erogati, in tutto o in parte, e nei modi stabiliti dalla legge, in miglioramenti o accrescimenti dei locali del ricovero o dell'istituto equivalente, saranno destinati a sgravio del concorso dovuto dagli altri enti tenuti al mantenimento dei mendici.

La Commissione propone la soppressione delle parole: « in riparazioni straordinarie » e questa soppressione è accettata anche dal Governo.

Pongo ai voti questo emendamento soppressivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 14 così emendato; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicità o degli istituti equivalenti e gli avanzi di che nell'art. 14 non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedere alla deficienza gli altri enti indicati nella legge sopra citata in proporzione dei loro averi, secondo gli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 17. Al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento, che non possa in tutto o in parte esser sostenuta dal ricovero di mendicizia o istituto equivalente, si provvederà colle rendite degli enti indicati dalla legge che siano genericamente destinate a sussidi in danaro vitto o alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico.

(Approvato).

Art. 18. Se nessuno di tali enti abbia rendite genericamente destinate al mantenimento dei poveri, o queste sieno insufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale di che all'art. 16, dovranno erogarsi a tal fine proporzionalmente tutte le rendite dagli enti stessi non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre rendite che potranno essere invertite secondo la legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

(Approvato).

Art. 26. Gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito avranno diritto di reclamare dalla deliberazione dell'intendente, entro venti giorni dalla comunicazione che loro ne sarà stata fatta, alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria ai termini di legge.

(Approvato).

Art. 28. I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicizia o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari, i ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto saranno in proprio soggetti all'ammenda da L. 20 a L. 300.

L'onor. Cavallini propone che nell'art. 28 dopo le parole: « i funzionari di pubblica sicurezza », si aggiungano le altre: « gli ufficiali sanitari comunali, ecc. ».

Quest'aggiunta è accettata dal Governo e dalla

Commissione, ed ora la pongo ai voti; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 23 con l'aggiunta testè votata; chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2 cogli emendamenti già stati approvati. Chi approva l'art. 2 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di cinque progetti di legge.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Per incarico del ministro degli esteri ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento che porta:

Trattato di amicizia e di commercio tra il Regno d'Italia e il sultanato d'Aussa.

Per incarico del ministro dell'Interno ho puri l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge di tre decreti reali riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali nel limite medio del triennio 1884-85-86.

Finalmente per incarico del ministro della marina ho l'onore di presentare due disegni di legge, similmente approvati dalla Camera dei deputati, portanti uno:

Autorizzazione di maggiore spesa di lire 3,500,000 sul bilancio della marina per l'esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile.

L'altro:

Autorizzazione d'una maggiore spesa di un milione e 500,000 lire sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo.

Prego il Senato di voler rimettere il progetto di legge per l'eccedenza di sovrimposte comunali all'apposita Commissione; e i due progetti per autorizzazione di maggiori spese alla Commissione permanente di finanza.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione che esso fa a nome del presidente del Consiglio dei ministri del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati pel trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e il sultanato di Aussa.

Questo progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Do anche atto al signor ministro della presentazione del disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti reali riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali nel limite medio del triennio 1884-85-86.

Questo disegno di legge sarà trasmesso all'apposita Commissione a cui dal Senato fu delegato l'esame dei disegni di legge analoghi.

Do atto finalmente della presentazione di due altri disegni di legge a nome del ministro della marina, uno:

Per l'autorizzazione di maggiori spese di lire 3 milioni 500 mila sul bilancio della marina per l'esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile;

L'altro:

Autorizzazione di una maggiore spesa di un milione 500 mila lire sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo.

Questi due disegni di legge saranno trasmessi secondo il ministro chiede e il regolamento stabilisce, alla Commissione permanente di finanza.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Torniamo dunque alla discussione del disegno di legge in corso.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'art. 3:

#### Art. 3.

Agli articoli 3, 4 e 7 del regio decreto del 12 gennaio 1890, n. 6591, allegato B, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. Col ministero di un regio commissario sarà formato entro il termine da fissarsi

nel decreto di nomina, per ogni singola confraternita:

a) un inventario di tutti i beni mobili ed immobili, diritti, crediti, oneri ed obbligazioni corredate delle copie autentiche da rilasciarsi in carta libera degli atti e documenti relativi;

b) uno stato della rendita reale o presunta;

c) uno stato delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della precitata legge di pubblica sicurezza, fatte le detrazioni di cui è parola nell'art. 20 del regio decreto 19 novembre, 1889, n. 6535.

Art. 4. I rappresentanti dell'ente potranno domandare la rettificazione delle operazioni del regio commissario alla Giunta provinciale amministrativa che giudica definitivamente, salva la competenza giudiziaria ai termini di legge.

Art. 7. Si presumono, fino a prova contraria fatti in frode delle ragioni dello Stato e degli altri enti chiamati a concorso dalla legge, tutti gli atti delle confraternite ed altre istituzioni congeneri, non soggette alla legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione dell'opere pie e contemplate dall'art. 81 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, se non abbiano data certa anteriore al presente decreto e che importino sotto qualsiasi aspetto diminuzione di patrimonio o di rendita.

A quest'art. 3 non essendo stata presentata alcuna modificazione e nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni dei decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6591, colle modificazioni stabilite nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi domani a scrutinio segreto.

Intanto rimanderemo a domani la discussione delle altre leggi all'ordine del giorno.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore una pom. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891;

Modificazioni alle leggi postali;

Trattato di commercio con l'Aussa.

Alle ore due e mezzo. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità netto dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio finanziario 1887-88;

Conversione in legge dei regi decreti 10 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:  
Sul personale di pubblica sicurezza;

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti uno il Ministero del Tesoro, quattro quello delle finanze, quattro quello degli esteri, nove quello dell'istruzione pubblica, sei quello dell'interno, tredici quello della guerra, tre quello della marina e uno riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1888-89.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere all'enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono all'enumerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge:

« Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea ».

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

« Istituzione di scuole superiori d'architettura ».

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	20

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5,20).